



Avv. MONICA PAGGI
NOTARO

Via Germanico, 172 - 00192 Roma
Tel. n. 06.68.38.916 - Fax 06.68.95.327

RACCOLTA N. 4.916

REPERTORIO N. 67.720

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----
-----DELLA SOCIETA'-----
-----"COOPERATIVA SOCIALE H - ANNO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA A-----
-----RESPONSABILITA' LIMITATA"-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilacinque, il giorno trenta del mese di marzo in Roma, Via Oderisi da Gubbio n. 266, ivi richiesto, alle ore 21,15 (ventuno e minuti quindici).

Io sottoscritto Avv. MONICA PAGGI, Notaio in Roma, con studio in Via Germanico n. 172, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto, elevandone verbale, all'Assemblea dei Soci della Società:

"COOPERATIVA SOCIALE H - ANNO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Roma (RM), Via Oderisi da Gubbio n. 266, codice fiscale e numero di iscrizione 05943480581 del Registro delle Imprese di Roma, iscritta presso la Camera di Commercio di Roma nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 508976 ed al n. 01468541006 della Partita Iva;

convocata in prima convocazione per oggi, in questo luogo alle ore 20,30 (venti e minuti trenta) per discutere e deliberare sul seguente


-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Modifiche dello statuto societario "Nuove Norme in materia di Società cooperative" per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 17.1.2003 n. 6 e s. m. e i., modifica oggetto sociale e proroga durata società;
2. Varie ed eventuali.

A tal fine, avanti a me Notaro si costituisce il Signor LAZZARETTI MASSIMO, assistente domiciliare, nato a Roma (RM), il ventinove luglio millenovecentocinquantanove, cittadino italiano, domiciliato per la carica, presso la sede della Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale, legale rappresentante della Società, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, previa sua rinuncia con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi dichiara che lui stesso e le persone che hanno sottoscritto il foglio di presenza che, vidimato dal costituito e da me Notaro, qui si allega sub. "A", sono qui intervenuti per partecipare all'Assemblea anzidetta.

Per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il predetto signor LAZZARETTI MASSIMO, il quale, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto come da idonea documentazione in atti della Società;
- che siamo in prima convocazione;



- che è presente l'Organo amministrativo nella persona di esso Presidente, e dei signori Graziani Marina e Barbetta Stefano (Consiglieri);-----

- che del collegio sindacale non è presente alcuno anche per difetto dei requisiti soggettivi a termini delle L. 220/2002;-----

- che i soci sono legittimati all'intervento in assemblea nei termini e nei modi di legge;-----

- che sono presenti numero n. 41 (quarantuno) soci su 52 (cinquantadue) soci presenti in proprio e per deleghe riconosciute valide dal Presidente e conservate presso la sede sociale, come meglio indicato nell'allegato foglio presenze,-----

-----dichiara-----

l'assemblea convocata regolarmente, validamente costituita e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previa identificazione personale da parte del Presidente di tutti gli intervenuti.-----

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale ricorda all'assemblea che dal primo gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova forma del diritto societario.-----

Occorre quindi adeguare lo statuto sociale alla nuova normativa.-----

A questo punto propone una mozione d'ordine di specifica sul quanto in discussione ricordando ai presenti che solo al fine di precisazione che a causa del numero dei soci e a termini della riforma, la disciplina applicabile alla cooperativa de qua è soltanto quella della Società per Azioni a termini dell'art. 2519, secondo comma, codice civile e che quindi si deve considerare il riferimento alla s.r.l. come mero errore materiale.-----

L'assemblea dichiara all'unanimità dei presenti di essere perfettamente edotta di quanto in oggetto e pertanto accetta l'integrazione dell'ordine del giorno.-----

Prende la parola il Presidente, che, illustra ai presenti i motivi per i quali appare necessario variare la denominazione sociale da quella attuale da "COOPERATIVA SOCIALE H - ANNO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" a "H-ANNO ZERO - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".-----

Qualora l'assemblea approvi quanto sopra esposto sarebbe necessario modificare l'articolo 1 (uno) dello statuto sociale adeguandolo peraltro alla nuova normativa vigente, come segue:

VECCHIO TESTO:-----

-----"Articolo uno-----

E' costituita, con sede in Roma, via Oderisi da Gubbio n°. 266, una società cooperativa a responsabilità limitata denominata «COOPERATIVA SOCIALE H-ANNO ZERO società cooperativa a responsabilità limitata»-----

NUOVO TESTO:-----

"ARTICOLO 1 - Denominazione-----

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della

legge 381/91, comma primo punto "a" una società cooperativa sociale per azioni - Onlus, con la denominazione "R-ANNO ZERO Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La Cooperativa ha sede in Roma.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

A questo punto il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali appare opportuno l'ampliare l'attività costituente l'oggetto sociale e lo scopo sociale, adeguandoli peraltro alla nuova normativa, sostituendo il vecchio articolo 4 dello statuto sociale, che comprendeva scopo e oggetto, con i nuovi articoli 3 e 4, come segue:

NUOVO TESTO:

"Articolo quattro

La società non persegue finalità speculative ma, ispirandosi ai principi della mutualità e della solidarietà, intende operare in proiezione sociale, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

Il proprio impegno è prevalentemente indirizzato al soddisfacimento dei bisogni degli handicappati fisici e psichici, degli anziani e degli emarginati in genere, in favore dei quali promuove, istituisce, gestisce anche per conto di enti pubblici e privati, strutture e servizi di assistenza psicologica, sociale e sanitaria quali: gruppi famiglie; comunità alloggio; case di riposo; ambulatori; centri di prevenzione; diagnosi; terapia; riabilitazione psico-motoria; integrazione e reintegrazione sociale; centri diurni; attività di lavoro integrate; corsi di qualificazione e riqualificazione professionale; soggiorni climatici; mense; centri ricreativi; culturali e sociali.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa può svolgere tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari che ritiene necessarie, nonché concorrere a pubblici appalti, stipulare convenzioni, comodati e contratti utili alla propria attività.

NUOVO TESTO:

"ARTICOLO 3 - Scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ai quali agisce.-----
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.-----

Come previsto dall'art.2512 c.c., n.2), la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.-----

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.-----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

NUOVO TESTO:-----

"ARTICOLO 4 - Attività costituente l'Oggetto-----

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per attività costituente l'oggetto:-----

- * intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;-----
- * attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemologico-statistico e sociologico;-----
- * interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;-----
- * interventi in corsi di formazione professionale;-----
- * interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;-----
- * attività di informazione e promozione culturale;-----
- * attività ricreative e sportive;-----

gestione di strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie per le fasce sociali di emarginazione;-----

gestione di asili nido, scuole materne, baby parking, ludoteche;-----

attività di turismo sociale.-----

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.-----

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di ~~soci~~ indicazione esemplificativa:-----


costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;-----

dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;-----

concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge 58/1998 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993);-----

coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.-----

La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effet-



* tuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto

sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

* costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

* adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative."

Infine propone di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2050, che inizialmente era fissata al 7 dicembre 2032.

Qualora l'Assemblea approvasse quanto sopra sarebbe necessario modificare il relativo articolo 2 dello statuto sociale, che avrebbe adesso il seguente letterale tenore:

VECCHIO TESTO:

"Articolo due

La durata della Cooperativa è fissata in anni cinquanta dal giorno della sua legale costituzione, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'assemblea dei soci, o a norma delle vigenti leggi."

NUOVO TESTO:

"ARTICOLO 2 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria."

Il Presidente, che, a questo punto fa presente che seguendo le regole della società per azioni, l'importo delle azioni per i soci cooperatori deve essere adeguato al minimo di legge e quindi ad euro 25 (venticinque) e pertanto propone il conseguente aumento per adeguamento ai minimi di legge del capitale sociale, mentre le azioni per i soci finanziatori e per i soci sovventori sono pari ad euro 500 (cinquecento) ciascuna ed anche le azioni di partecipazione cooperativa sono pari ad euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Propone pertanto di adottare un nuovo testo di statuto sociale portante le norme di funzionamento della società, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando gli elementi essenziali ed identificativi della società, quali della sede, ad eccezione della denominazione, dell'oggetto costituente l'attività della società, dello scopo sociale e la durata, come sopra proposti per la modifica.

Inoltre al fine di permettere alla Cooperativa la possibilità di continuare a godere dei benefici fiscali collegati alla qualità di cooperativa a mutualità prevalente, il Presidente propone altresì di esplicitare nel corpo dello statuto la caratteristica richiesta dal Legislatore della Riforma e di cui all'art. 2514 C.C. e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2513 c.c. e di procedere a termini dell'art. 2515 ulti-

mo comma c.c., all'iscrizione della cooperativa presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.-----

Dà quindi lettura di un testo composto di n. 35 (trentacinque) articoli in sostituzione del precedente composto di n. 30 (trenta) articoli esponendo punto per punto tutti gli argomenti all'ordine del giorno, precisando che nel nuovo testo è stato già considerato l'inserimento delle modifiche sopra proposte inerenti la denominazione, l'attività costituente l'oggetto della Società, lo scopo sociale, la durata nonché la nuova disciplina del Collegio Sindacale.-----

A tal proposito il Presidente fa presente altresì che nel nuovo statuto proposto, in conformità a quanto previsto dalla riforma societaria, e per le caratteristiche della cooperativa, è prevista la non obbligatorietà dell'esistenza del Collegio Sindacale ad eccezione dei casi previsti dalla Legge e, che, quindi, si ringrazia per l'operato sin qui svolto e che alla luce della riforma verrà sostituito da un Revisore Contabile. Poiché pertanto l'eventuale delibera di adozione del nuovo testo di statuto ha ad oggetto la sostanziale sostituzione del vecchio statuto con un nuovo e diverso statuto adeguato secondo la nuova normativa, il Presidente mi chiede di non far seguire al testo a fronte del vecchio statuto con il nuovo in quanto il vecchio non è rilevante ai fini del controllo omologatorio ed essendo il nuovo statuto il nuovo "manifesto sociale" del quale ha già dato lettura e quindi ben cognito all'assemblea.-----

A questo punto il signor LAZZARETTI MASSIMO dichiara sotto la sua personale responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000 che gli argomenti di cui all'ordine del giorno ed alla sua precedente prolusione sono adottabili dalla assemblea stessa e che nulla osta alla approvazione delle modifiche proposte.-----

Dopo breve ma esauriente discussione, l'Assemblea, mediante votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, i quali tutti dichiarano di considerarsi sufficientemente edotti di quanto riportato nell'Ordine del Giorno, espressamente in merito al punto adozione delle norme disciplinari delle società per azioni, -----

-----DELIBERA-----

1) di variare la denominazione sociale da "COOPERATIVA SOCIALE H - ANNO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" a "H-ANNO ZERO - Società Cooperativa Sociale - ONLUS", modificando il relativo articolo 1 dello statuto sociale, come sopra proposto e letto dal Presidente;-----

2) di ampliare lo scopo e l'attività costituente l'oggetto sociale nel senso sopra proposto dal Presidente, modificando i relativi articoli 3 (tre) e 4 (quattro) dello statuto sociale (già articolo 4 vecchio statuto), come sopra proposti e letti dal Presidente;-----

3) di prorogare la durata della società dal 7 dicembre 2032 al 31 dicembre 2050, modificando il relativo articolo 2 (due)

dello statuto sociale come sopra proposto e letto dal Presidente;

4) di aumentare la misura della partecipazione, oggi rappresentata da azione, dalla attuale misura di euro 1032,80 (milletrentadue virgola ottanta) a 1050 (millecinquanta) Euro e così per una partecipazione di n. 42 (quarantadue) azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna) e euro 17,20 (diciassette virgola venti) a socio sebbene non sia elemento identificativo in quanto a capitale variabile, e dà mandato all'Organo Amministrativo di emettere i titoli del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuno per i soci cooperatori, titoli di euro 500 (cinquecento) ciascuno per i soci finanziatori e sovventori e titoli di euro 500 (cinquecento) ciascuno per la partecipazione cooperativa;

5) di nominare il Revisore Contabile per un periodo di tre anni, in persona del signor:

- RIMICCI ALBERTO, nato a Sabaudia (LT) il diciotto agosto millenovecentosessanta, residente in Roma (RM), Largo Luigi Antonelli n. 20, codice fiscale: RMC LRT 60M18 H647D, iscritto all'Albo dei revisori contabili al n. 49587 con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 supplemento n. 31 bis IV serie speciale.

L'assemblea stabilisce inoltre di corrispondere al Revisore Contabile un compenso pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero) annuo;

6) di approvare il nuovo testo di statuto che si compone di n. 35 (trentacinque) articoli come sopra letto dal Presidente, fermo restando gli elementi essenziali ed identificativi della società quali la sede mentre la denominazione, lo scopo e l'attività costituente l'oggetto della cooperativa, e la durata come sopra deliberate;

7) di approvare, anche per adempiere al disposto dell'art. 2436 C.C., un testo di Statuto sociale aggiornato con le modificazioni testè deliberate, testo che qui si allega sub "B", debitamente vidimato dal costituito stesso e da me Notaro e previa lettura datane anche da me Notaro.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 22,10 (ventidue e minuti dieci) dopo che, da parte di tutti gli intervenuti, è stato conferito mandato al signor LAZZARETTI MASSIMO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per apportare alla deliberazione assunta con il presente verbale ed all'allegato statuto le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero necessarie al completamento della procedura pubblicitaria e di cui al combinato disposto dell'art. 32 Legge 340/2000 e dell'art. 2436 c.c. per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Il comparente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato sotto la lettera "A" e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensa me Notaro dal-

la lettura.-----

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Società.-----

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al comparente il quale in seguito di mia domanda lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.-----

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge ed in parte a mano da me Notaro su cinque fogli di cui scritte pagine intere sedici oltre la presente.-----

F.to Massimo Lazzaretti-----

F.to Monica Paggi Notaro-----




Allegato A
al N° 6916
di raccolta.

FOGLIO DI PRESENZA

dei partecipanti all'Assemblea straordinaria dei So-
ci della

"COOPERATIVA SOCIALE H - ANNO ZERO - SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in
Roma (RM), Via Oderisi da Gubbio n. 266, codice fi-
scale e numero di iscrizione 05943480581 del Regi-
stro delle Imprese di Roma, iscritta presso la Came-
ra di Commercio di Roma nel Repertorio Economico Am-
ministrativo al n. 508976 ed al n. 01468541006 della
Partita Iva;


convocata ai sensi di legge e di statuto per oggi
trenta marzo duemilacinque presso la sede sociale in
Roma (RM), Via Oderisi da Gubbio n. 266, alle ore
20,30 essendo le ore



Handwritten signature of Massimo Fazzari and a circular stamp with the text "CANTIERI DI ROMA" and "IN ROMA".

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- LAZZARETTI MASSIMO, Presidente



Handwritten signature of Massimo Fazzari.

- GRAZIANI MARINA, Consigliere



Handwritten signature of Marina Graziani.

- BARBETTA STEFANO, Consigliere



Handwritten signature of Stefano Barbetta.



Circular stamp with illegible text.

COLLEGIO SINDACALE:

SOCI:

1. ALFONSI ROBERTO *Alfonso Roberto*
2. BACCI SIMONETTA *Simona B*
3. BALDINI MARINA
Simona Quintarelli
4. BARBETTA STEFANO *Stefano*
5. BAUDANZA DANIELA *Daniela Baudanza*
6. BELLI EMILIANO
7. BELLI UMBERTO *Umberto Belli*
8. BENEDIZIONE ROSANNA *Simona B*
9. BERTARELLI DIANA *Diana Bertarelli*
10. BORGIA MIMMA *Mimma B*

11. CALANDRINO FRANCESCO M. *Calandrinio Francesco M.*

12. CALANDRINO IGNAZIO *Ignazio Calandrinio*

13. CAPUTO PAOZ JOSE' FERNANDO *Caputo Paoz Jose'*

14. CARRENO SALAZAR SANTOS OMAR *Carreno Salazar Santos Omar*

15. CASTELLINO TANIA *Tania Castellino*

16. CAVARISCHI PIERFRANCESCO *Pierfrancesco Cavarischi*

17. CONTI CRISTIANA *Cristiana Conti*

18. CONVERSO ROSARIA *Rosario Converso*


19. CORTESI EMILIO *Emilio Cortesi*

20. CURATOLO ANDREA *Andrea Curatolo*

21. D'AIUTOLO GRAZIA *D'Autolo Grazia*

22. DRAGOTTO CINZIA *Cinzia Dragotto*

23. EMANUELLI SIMONCINI MONICA



Handwritten signature or stamp, possibly 'Antonio'.



24. FAGIOLI PATRIZIA

25. FARINA PASQUALINA

Papa Sara

26. GALLONI SIMONA

Stefano Joel

27. GIOELI STEFANIA

Stefano Joel

28. GRAZIANI MARINA

Maria Grazia

29. GRECO ROBERTO

30. INTINO LAURA

Laura Intino

31. IRIC IRINA

32. LAZZARA ANNA

Anna Lazzara

33. LAZZARETTI MASSIMO

Massimo Lazzarotti

34. LOSTAUNAU DEL AGUILLA AURELIA SOFIA

Aurelia Sofia

35. MARINUCCI ALESSANDRA

36. MARTINEZ MERCEDES GLORIA *Martinez Mercedes Gloria*

37. MINGARELLI ILARIA *Mingarelli Iliara*

38. MOSCA ANTONIO *Mosca Antonio*

39. NARDI SILVANA *Nardi Silvana*

40. PALERMO MARIA ELVIRA *Palermo Maria Elvira*

41. PALTITTO DEBORAH *Paltitto Deborah*

42. PEDROSO SANTOS ANTONIA *Pedroso Santos Antonia*

43. PONTANI CESARE

44. POTENZIANI MARIKA *Potenziani Marika*


45. PROPERSI MARIA BARBARA *Propersi Maria Barbara*

46. ROCCA MARCELLO *Rocca Marcello*

47. STELLATO ANNA *Stellato Anna*

48. TOTI PIETRO *Toti Pietro*

Manuela



49. VONDER MARCO *Mingelli Roie*


50. ZANDRI DONATELLA *Donatella Zandri*

51. ZANNONI CLAUDIO

52. LAZZARINI STEFANO

Stefano Lazzarini

Stefano Lazzarini





Avv. MONICA FAGGI

NOTARO

Via Genesio, 172 - 00192 Roma

Tel. n. 06.68.38.915 - Fax 06.68.96.527

-----STATUTO-----

-----"H-ANNO ZERO Società Cooperativa Sociale - ONLUS".-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

ARTICOLO 1 - Denominazione-----

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 381/91, comma primo punto «a» una società cooperativa sociale per azioni - Onlus, con la denominazione "H-ANNO ZERO Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La Cooperativa ha sede in Roma.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - Durata-----

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO-----

ARTICOLO 3 - Scopo -----

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.


La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e i rapporti ai quali agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.

Come previsto dall'art.2512 c.c., n.2), la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita

*Attesto
al N. 1.970
di rascio*



dalla legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 4 - Attività costituente l'Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per attività costituente l'oggetto:

- intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;
- attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemologico-statistico e sociologico;
- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;
- interventi in corsi di formazione professionale;
- interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
- attività di informazione e promozione culturale;
- attività ricreative e sportive;
- gestione di strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie per le fasce sociali di emarginazione;
- gestione di asili nido, scuole materne, baby parking, ludoteche;
- attività di turismo sociale.

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura

- non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;-----
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;-----
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge 58/1998 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993);-----
- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio i rapporti fra i soci delle cooperative consorziate ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, il principio del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.-----
- La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.-----


-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti dei soci-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio



all'attività economica e sociale della cooperativa: l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa stessa.

A tal fine il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

ARTICOLO 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore o volontario;
- c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai relativi regolamenti attuativi, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;-----
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
- e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.-----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo cinque e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate all'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

ARTICOLO 7 - Obblighi dei soci-----

I soci sono obbligati:-----

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti;-----
- 2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione;-----
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----
- 4) A mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----



ARTICOLO 8 - Diritti dei soci-----

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quello dei soci e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

ARTICOLO 9 - Soci speciali-----

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse-----

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.--

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 26 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 11 (undici) e 12 (dodici).

ARTICOLO 10 - Recesso


Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualunque motivo.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'autorità competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale



e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ha pagato il capitale, malgrado la diffida;
- b) che è fallito;
- c) che sia stato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) che sia divenuto inidoneo a svolgere il lavoro;
- e) che sia responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- f) che abbia tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commini espressamente l'esclusione;
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

La deliberazione presa in materia esclusione, deve essere tempestivamente comunicata al socio destinatario. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'autorità competente.

ARTICOLO 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, nei termini rispettivamente previsti agli articoli 10 e 11 del presente statuto. Le deliberazioni adottate, dovranno essere inoltre registrate nel libro dei soci.

I soci destinatari dei provvedimenti, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-

borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 25 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92), 26 (a titolo di ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 14 - Morte del socio

In caso di morte, del socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 15 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.


ARTICOLO 16 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 20 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammini-



strazione.

ARTICOLO 17 - Azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori hanno la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ARTICOLO 18 - Diritti dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'impegno complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----

ARTICOLO 19 - Remunerazione e rimborso delle azioni dei soci finanziatori -----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. -----

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. -----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle



azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

ARTICOLO 20 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 19 (diciannove).

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ARTICOLO 21 - Assemblee dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 27 e seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 22 - Altri strumenti finanziari-----

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario-----
- le modalità di circolazione-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 21.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA-----

ARTICOLO 23 - Patrimonio-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;-----
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento);-----
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 20 del presente statuto;-----
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 (venticinque) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;-----
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 19 (diciannove);-----
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle azioni sottoscritte,-----
Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e),
sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-
partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-
tiva, né all'atto del suo scioglimento.-----

ARTICOLO 24 - Caratteristiche delle azioni cooperative-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consi-
glio d'amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne
comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera rac-
comandata. Salvo espressa degli amministratori, la cessione
può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di
azioni detenuto dal socio.-----

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere
comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-
la richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire
la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel
libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia
i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).-----

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-
nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla
entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i
successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere
alle competenti autorità.-----

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi del-
l'art. 2346, comma 1.-----

TITOLO VI-----

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO-----

ARTICOLO 25 - Esercizio sociale e bilancio-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-
strazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto
inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura del-
l'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora
ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in se-
de di relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-
ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-
viste dal successivo articolo 25 e, successivamente sulla di-
stribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-
sta dalla legge;-----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
nella misura prevista dalla vigente normativa;-----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 19 (diciannove) e 20 (venti) del presente statuto;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 23 (ventitre).-----

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del successivo articolo 26 (ventisei), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).-----

ARTICOLO 26 - Ristorni-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

ARTICOLO 27 - Assemblee-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, purché in regola con il versamento del capitale dovuto.-----

Ciascun socio operatore e volontario ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.-----

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente

statuto.-----

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.-----

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.-----

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.-----

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di una delega.-----

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.-----

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.-----

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione o ai sensi dei commi precedenti.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio, l'erogazione e la ripartizione del ristorno di cui all'articolo 26 (ventisei) e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, nei casi previsti dalla legge e tra questi la nomina del Presidente dell'organo di controllo;--
- d) la determinazione e la misura degli eventuali compensi da

corrispondere agli amministratori per la loro attività;----
e) l'approvazione i regolamenti previsti dal presente statuto;
f) la delibera, in caso di occorrenza di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;-----

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria dei soci: -----

- g) l'emissione degli strumenti finanziari a sensi degli articoli 15 (quindici) e seguenti del presente statuto;-----
- h) le modificazioni dello statuto;
- i) la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della cooperativa-----
- j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.-----

La nomina delle cariche sociali, deve essere effettuata nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al presente statuto ed alla relativa delibera di emissione.-----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:-----

- in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;-----
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea stessa.-----

L'assemblea nomina un segretario e ove necessario, due scrutatori.-----

Il segretario può essere un non socio.-----

ARTICOLO 28 - Consiglio di amministrazione-----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina che stabiliranno numero e nominativi.-----

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 18 (diciotto) del presente statuto, l'amministrazione della co-

operativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;-----
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;-----
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;-----
- h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;-----
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;-----
- j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente statuto.-----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.-----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c. il con-

siglio di amministrazione relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio e, in sua assenza e/o impedimento al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.-----

ARTICOLO 29 - Collegio Sindacale-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.-----

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.-----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.-----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del consiglio di amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.-----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 30 - Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 - Scioglimento

A norma dell'art. 2545-duodecies, la società cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.
- e) per deliberazione dell'assemblea
- f) per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i

soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 32 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 33 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2513 e 2514 c.c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 34 - Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Quando per due esercizi consecutivi non vengano rispettate le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., ovvero quando vengano modificate le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c., la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In questo caso il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ARTICOLO 35 - Rimando alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Massimo Lazzaretti

F.to Monica Paggi Notaro

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data

19.06.2005

al n.

Serie

6162/00

La presente copia fotostatica composta di numero (1000) fogli è conforme all'originale, da me Notaro collazionato perfettamente concorda col medesimo e firmato a norma di legge si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma

19.06.2005

